



ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE
del 24 febbraio 2022

Addì 24 del mese di Febbraio dell'anno 2022, alle ore 12.00, presso la sede della Società "Farmacia Terni – S.r.l. unipersonale" sita in Vico Politeama n. 3 - Terni, si sono riunite le delegazioni di parte aziendale e di parte sindacale così composte:

- per la Società: - Avv. Stefano Minucci, Amministratore Unico della Società
- Dr. Nicola Nulli Pero, Dirigente della Società
- per le OO.SS: - Lucia Rossi e Nicoletta Donatelli, per FILCAMS-CGIL
- Sergio Sabatini e Luisella Paci, per FISASCAT-CISL
- Massimiliano Ferrante, Paola Dispensa e Francesco Mariani, per UILTUCS-UIL.

Premesso che

- In data 03.05.18, la società FarmaciaTerni-s.r.l. e le OO.SS dotate di rappresentanza, di seguito "Le Parti", hanno sottoscritto un Accordo collettivo aziendale, le cui premesse si considerano parte integrante anche del presente verbale,
- In data 27.08.19 le Parti hanno ulteriormente confermato l'impostazione generale e i fini dell'Accordo sopra citato, aggiornandolo al quadro delle esigenze e degli obiettivi espressi nel Piano industriale di risanamento e rilancio di FarmaciaTerni-s.r.l. per gli esercizi 2020-2022,
- Si prende atto che gli impegni tra le Parti, contenuti nell'Accordo del 27.08.19 sono stati pienamente rispettati, confermando la validità dell'impianto e l'opportunità di consolidare il percorso intrapreso,
- La fase pandemica, ha ulteriormente accresciuto le criticità organizzative e resa necessaria la formazione di Personale fortemente specializzato ad affrontare anche le nuove sfide in termini di nuovi servizi e risposte da fornire alla cittadinanza nella sua più ampia accezione,
- La pandemia da Covid19 ha reso oltremodo complesse e difficoltose le procedure di reclutamento di Personale, in special modo per talune figure professionali, tra le quali i Farmacisti Collaboratori,
- Il mantenimento di un adeguato assetto organizzativo, ha consentito la formazione, la crescita professionale e la possibilità di promuovere le necessarie procedure di selezione, finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato di varie figure professionali, in particolare, di Farmacisti Collaboratori,
- FarmaciaTerni-s.r.l., dalla decorrenza dell'Accordo collettivo aziendale, ha proceduto a sottoscrivere n. 13 assunzioni a tempo indeterminato e si accinge a deliberare n. 2 nuove assunzioni di profili Farmacista Collaboratore,
- i risultati di bilancio e l'andamento gestionale, hanno consentito nel corso del 2020, di procedere ad una rimodulazione del contratto di servizio tra Società e Socio Unico (Comune di Terni) nella direzione di una conferma e consolidamento degli obiettivi strategici contenuti nel nuovo Piano industriale 2021-2023,

Considerata la necessità



- di garantire tale consolidamento e lo sviluppo dei servizi di farmacia nell'ottica delle nuove attività relative alla "Farmacia dei servizi" previste dall'art. 11 della Legge n. 69/2009, dal D.Lgs n. 153/2009 e dai D.M. del Ministero della Salute del 16/12/2010 e 08/07/2011;
- di agevolare la partecipazione di "FarmaciaTerni – S.r.l." ai programmi sanitari della Regione Umbria previsti, per l'area delle farmacie, dalle delibere di G.R. n. 705 del 27/06/2016 e n. 254 del 19/03/2018 e in vista delle nuove attività delineate nel Piano Regionale della Sanità 2021-2025;
- di contribuire al recupero di produttività economica e di servizio in attuazione del Piano industriale relativo a "FarmaciaTerni – S.r.l." per il triennio 2021 - 2023, deliberato dall'Amministratore Unico della Società, approvato dall'Assemblea dei soci del 28.12.20 e dal Consiglio Comunale di Terni con delibera n. 268 del 29.12.20;
- di realizzare maggiore efficienza ed incremento di competitività, nonché di assicurare adeguati livelli quali/quantitativi di occupazione, quali condizioni imprescindibili per l'acquisizione di nuovi spazi di mercato e di servizi in favore della collettività locale;
- di affrontare talune criticità gestionali ed economiche derivanti:
 - a) dall'incremento dei carichi di lavoro stagionali di cui all'art. 9, comma 4, del C.C.N.L. relativi ai flussi di utenza nei periodi ottobre-febbraio (stagionalità derivante da patologie invernali) e marzo-maggio (stagionalità derivante da patologie allergiche);
 - b) dalle criticità organizzative durante il periodo delle ferie annuali del personale (aprile-novembre);
 - c) dal pensionamento del personale dipendente concentrato prevalentemente in alcune figure professionali operanti nelle farmacie;
 - d) dal maggior costo del personale somministrato;
- di non disperdere, infine, l'investimento realizzato nel corso degli ultimi periodi, in termini di competenze e capacità operative del personale a tempo determinato che ha raggiunto i limiti di legge, le cui professionalità assumono rilievo nella realizzazione delle attività in corso e nei programmi di crescita aziendale;

Tutti ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo;
- b) di dare atto delle prospettive produttive ed occupazionali derivanti dalla trasformazione di "FarmaciaTerni" in società *in house* approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 174 del 05/06/19, dal Piano Industriale 2020-2022 approvato dal Consiglio Comunale di Terni nel corso del 2019 e successivamente integrato con orizzonte temporale 2021-2023, contemporaneamente alla rimodulazione del Contratto di servizio in vigore, con delibera del Consiglio Comunale di Terni N. 268 del 29.12.20
- c) di stabilire:
 - 1. che, allo specifico fine di promuovere e realizzare l'obiettivo della maggiore occupazione, anche in termini di qualità della stessa, attraverso le opportune iniziative formative, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 138/2011, la Società si impegna ad incrementare il numero dei



dipendenti in forza con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con gradualità secondo il Piano Industriale avente valenza triennale 2021 - 2023, mediante scorrimento dell'attuale graduatoria di cui ai Farmacisti Collaboratori e di intraprendere, ove necessario le opportune decisioni in termini di ulteriori selezioni per titoli ed esami ai sensi della normativa di settore e del presente regolamento aziendale sulle assunzioni;

2. che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, commi 1, 2 lett. c) e 2bis, D.L. 138/2011, al fine di perseguire una maggiore occupazione e di fronteggiare le sfide derivanti dall'avvio del nuovo modello di cui alle citate deliberazioni consiliari, la Società "FarmaciaTerni – S.r.l." è autorizzata - in deroga a quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 81/2015 – ad aumentare il limite percentuale di assunzioni a tempo determinato fino al massimo del 40% (rapporti di lavoro dipendente e somministrati) a decorrere dalla data del presente Accordo e fino alla validità del presente accordo;
3. che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 81/2015, i contratti di lavoro a tempo determinato potranno essere stipulati, prorogati e/o rinnovati fino ad un massimo di 72 mesi e per massimo 6 proroghe e/o rinnovi, senza l'applicazione della causale e senza necessità che ricorrano le condizioni di cui all'art. 19, comma 1 e comma 2 (intervalli temporali) del d.lgs. n. 81/2015, al fine di recuperare, nel corso del triennio di validità del Piano Industriale della Società, le professionalità, le competenze e le capacità operative del personale a tempo determinato che ha superato gli attuali limiti di legge. Pertanto, la durata complessiva dei rapporti a tempo determinato intercorsi con il medesimo lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale potrà avere una durata fino al massimo di 72 mesi complessivi, periodo che deve intendersi comprensivo di tutti i rapporti di lavoro effettuati alle dipendenze dell'Azienda ed in somministrazione lavoro;
4. che, in particolare, la disciplina di cui al presente Verbale di Accordo si applica alle assunzioni, proroghe e rinnovi di contratti di lavoro a tempo determinato, inclusi quelli del personale con cui sia in corso un rapporto di lavoro a termine al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e/o con cui siano intercorsi uno o più rapporti a tempo determinato che si siano conclusi anche prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, indipendentemente dalla disciplina applicata a tali precedenti rapporti;
5. Che il presente accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, con rinnovo tacito per altri tre anni, salvo disdetta entro sei mesi prima della scadenza. La stessa regola si applicherà alle scadenze triennali successive. Nel caso di mancato rinnovo a una scadenza, i rapporti di lavoro dipendente costituiti fino a quella scadenza continuano a essere regolati da questo accordo fino alla loro cessazione.

Letto, confermato e sottoscritto in data 24 febbraio 2022, come segue:

Per FarmaciaTerni – S.r.l. unipersonale

Per le OO.SS.



Stefano Samuelli

Sergio Sabatini



[Signature]

[Signature]

Luca Emi

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Contratto di prossimità 2022



Protocollo n° 408 SR del 24/02/2022